



Rivista N°: 3/2022
DATA PUBBLICAZIONE: 08/07/2022

AUTORE: Maria Agostina Cabiddu*

LA DIMENSIONE COSTITUZIONALE DELL'ARTE: IL CONTRIBUTO DELLE ARTI ALLA CULTURA COSTITUZIONALE

LA "SOCIETÀ DEL BELLESSERE" E IL SUO SISTEMA**

Sommario: Premessa - 1. La dimensione costituzionale dell'arte – 2. Dai principi alle regole – 3. L'arte: materia immateriale – 4. Il contributo delle arti alla cultura costituzionale – 5. Needs e metaneeds – 6. Un sistema nazionale per il pieno sviluppo della persona

Premessa

Innanzitutto, grazie al Direttivo dell'Associazione che mi ha invitato a tenere questa relazione; tanto più che il convegno è dedicato quest'anno ai rapporti tra diritto costituzionale e altre scienze, una prospettiva che mi sta molto a cuore, avendo sempre pensato che solo dall'ascolto, dall'attenzione e dal confronto con gli altri (persone, culture, linguaggi) possono scaturire idee e paradigmi in grado di far avanzare le conoscenze, quale che sia il settore scientifico disciplinare considerato.

Un pensiero particolare mi preme però rivolgere a Beniamino Caravita. Non ho avuto modo di frequentarlo molto e certo la mia visione del mondo non era congruente con la Sua e tuttavia questo non gli ha impedito di coinvolgermi in molte delle Sue innumerevoli iniziative, oltre che di fare il mio nome per questo intervento, che mi sarebbe piaciuto discutere con Lui, come ci eravamo ripromessi in una telefonata di inizio estate, nel corso della quale, dopo avermi rimproverato di non avergli ancora spedito "Bellezza" (che ancora non era stato pubblicato ma che avevo annunciato in uscita su un canale social), mi aveva confermato di essere

* Ordinario di Diritto pubblico presso il Politecnico di Milano.

** Relazione al Convegno annuale dell'AIC dedicato a *Scienza costituzionale e scienze sociali*, svoltosi a Napoli il 3 e 4 dicembre 2021. Contributo non referato pubblicato ai sensi dell'art. 6 del Regolamento della Rivista AIC.

stato Lui a propormi per questa relazione: lo intrigava l'idea di un possibile nuovo diritto e, più ancora, quella di un'organizzazione che ne potesse consentire il godimento; mi aveva provocato sui corrispondenti "livelli essenziali delle prestazioni" per poi dirmi che non vedeva l'ora di litigare con me sul tema... Ecco, Beniamino, per me, era così: curioso, polemico, generoso; mi mancherà, come – credo - manchi a tutti noi qui presenti.

1. La dimensione costituzionale dell'arte

Se capisco bene il senso del primo quesito posto dal titolo di questa sezione, il tema della dimensione costituzionale dell'arte – e per arte intendo ogni espressione culturale: dalla letteratura alle arti figurative, dalla musica al cinema fino alle opere digitali vendute e comprate attraverso i cd *non fungible token*¹ e ai beni culturali immateriali – attiene al "posto" che il Costituente ha riservato alla disciplina delle attività e delle espressioni artistiche ma anche – e mi sembrerebbe questo il senso per diverse ragioni più interessante e promettente in termini di evoluzione del sistema - al ruolo dell'arte (e direi, più in generale, della bellezza) nell'odierno contesto sociale e ordinamentale che vede - nella prospettiva del pieno sviluppo della persona e dell'effettiva partecipazione di tutti alla vita politica, economica e sociale del Paese - la proliferazione dei diritti e delle libertà.

Sotto il primo profilo, particolarmente significativa mi sembra la scelta del Costituente di inserire fra i principi fondamentali quell'art. 9, a tenore del quale «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura» e tutela «il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione»², felice testimonianza di una concezione della Costituzione come manifestazione, per dirla con Habermas, della cultura profonda del popolo (italiano)³.

Con il che, oltre ad accentuare il compito affidato ai pubblici poteri, incaricati non solo di creare i presupposti affinché un determinato fenomeno si realizzi ma anche di agire direttamente per conseguire il risultato auspicato, si assegna(va) alla salvaguardia del patrimonio culturale anche una portata (ri)fondativa dell'identità nazionale, secondo un modello, d'altra parte, messo a punto nel corso dei secoli. Basti pensare alle Costituzioni Melfitane⁴ dello *Stupor Mundi*, Federico II o al Costituto Senese del 1309, che ammoniva i governanti a curare «massimamente che si intenda alla bellezza della città, perché la città dev'essere onorevolmente dotata et guernita, tanto per cagione di diletto et alegrezza de' forestieri quanto per

¹ Sui molteplici sensi, i misteri e i linguaggi dell'arte contemporanea, V. TRIONE, *L'opera interminabile. Arte e XXI secolo*, Torino, 2019. Ancora del tutto incerto lo statuto di contenuti digitali, modelli 3D, mondi virtuali, ecc. di cui si certifica l'unicità attraverso al tecnologia blockchain, su cui F. ANNUNZIATA - A. CONSO, *NFT. L'arte e il suo doppio. Non fungible token: l'importanza delle regole, oltre i confini dell'arte*, Rozzano, 2021.

² Sulla portata e la ratio dell'articolo, v. F. MERUSI, *sub art. 9*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 434 ss.

³ *Ibidem*, spec. 442.

⁴ O. ZECCHINO, *Il Liber Constitutionum*, in *Federico II Enciclopedia fridericiana*, II, Roma Treccani 2005 (pp. 149 – 173).

onore, prosperità et acrescimento de la città e de' cittadini»⁵. Se infatti, da sempre, il potere e l'ordine politico e giuridico si avvalgono di una specifica iconografia – monumenti, statue, affreschi, insomma simboli⁶ – per comunicare, glorificarsi, legittimarsi⁷, le esperienze citate sembrano andare oltre questi obiettivi per guardare anche ai benefici che dalla diffusione della cultura e della bellezza possono derivare alla città, ai cittadini e, addirittura, ai forestieri, cioè a tutti coloro che abitano, attraversano, usano la città e il territorio.

Questo sguardo ampio caratterizza anche l'art. 9 della Costituzione, che infatti lega la promozione della cultura e della ricerca alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, dove proprio il riferimento alla Nazione – termine che ricorre in Costituzione solo in altri due articoli, il 67, a indicare la “generalità” della rappresentanza parlamentare e il 98, secondo cui i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della collettività – dice, innanzitutto, che la titolarità di quei beni spetta ai cittadini, in quanto «*ornamenta*», cioè cose belle, ma anche «*monumenta*», cioè segni e simboli di valore storico, civile, politico ed è quasi superfluo aggiungere che proprio la densità di significati del patrimonio storico-artistico e del paesaggio, che ne fa un elemento portante della cittadinanza e dell'identità, fa sì che l'interesse giuridicamente rilevante non coincida con i beni materiali in sé considerati ma attenga principalmente all'interesse culturale ad essi inerente o, se si preferisce, non al valore di scambio ma al valore d'uso delle cose protette⁸.

Come si legge in una importante sentenza della Corte costituzionale (n. 118 del 1990), l'obbligo dello Stato (meglio: della Repubblica) di «*curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare ed arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale*» è direttamente collegato a quello di «*provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale*».

Il nesso inscindibile tra il momento sostanziale (la tutela dei beni e del territorio che li ha generati) e quello funzionale (la promozione dello sviluppo culturale) della disposizione costituzionale, fa sì che il compito assegnato dalla Costituzione alla Repubblica non si esaurisca allora nella esclusiva conservazione, mediante misure di comando e controllo, dei beni

⁵ Nell'amplessima letteratura sul tema, v. N. GIORDANO, G. PICCINI (a cura di), *Siena nello specchio del suo Costituto in volgare del 1309-1310*, Ospedaletto (PI), 2014 (Dentro il Medioevo. Temi e ricerche di storia economica e sociale, 8. Collana del Dipartimento di Scienze Storiche e dei Beni Culturali dell'Università di Siena diretta da Giovanni Cherubini, Franco Franceschi e Gabriella Piccini), spec. pp. 83-95. L'ammonimento del Costituto trova, com'è noto, una magnifica rappresentazione artistica nel ciclo di affreschi di Ambrogio Lorenzetti, conservato nel Palazzo Pubblico di Siena (su cui, tra gli altri, C. FRUGONI, *Paradiso vista Inferno. Buon Governo e Tirannide nel Medioevo di Ambrogio Lorenzetti*, Bologna, Il Mulino, 2019 e Q. SKINNER, *Virtù rinascimentali*, Il Mulino, Bologna 2006), chiaro esempio di “polifunzionalità della potenza simbolica delle immagini” (ideologica, didattico-pedagogica, punitivo-informativa), su cui A.M. CAMPANALE, *Le arti figurative e la rappresentazione della dimensione giuridica*, in O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, Bologna, 2020, 173 ss.

⁶ Sulla normatività dei simboli, v. G.L. CONTI e I. PATTI, *La grafica come linguaggio normativo nell'emblema della Repubblica*, in O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., 333 ss.

⁷ Sulla forza comunicativa delle iconografie, v. M. SBRICCOLI, *La benda della giustizia. Iconografia, diritto e leggi penali dal Medioevo all'età moderna*, in Ordo iuris. *Storia e forme dell'esperienza giuridica*, Milano, 2003, pp. 43 ss.; M. STOLLEIS, *L'occhio della legge. Storia di una metafora* (2004), trad. it, Roma, 2007.

⁸ M.S. GIANNINI, *Sull'art. 9 della Costituzione*, in *Scritti in onore di A. Falzea*, III, Milano, 1991, 435 ss.

materiali e immateriali che compongono il patrimonio culturale, ma debba, tenendo conto della loro “funzione culturale” - cioè del rapporto del bene con chi a vario titolo ne fruisce, ri-attribuendogli quotidianamente senso e valore -, garantirne l’ordinato godimento, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi meritevoli di tutela.

Il che è quanto dire che arte e cultura costituiscono, oltre che elemento caratterizzante l’identità civile italiana, anche una dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione dell’individuo, che trova nei principi stabiliti dagli articoli 2 e 3 della Costituzione, cioè nella centralità della persona libera ed eguale⁹, l’ancoraggio più saldo di un (nuovo) diritto universale¹⁰ alla bellezza, come diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo di utilità.

Sono questi principi che consentono alle espressioni dei diversi modi di essere dei singoli e dei gruppi verso beni e bisogni non solo economici ma anche spirituali di tradursi in diritti, i quali tutti “si alimentano della solidarietà e quindi della socialità o della fraternità, altrimenti non sopravvivono”¹¹.

L’equilibrio fra il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche e la libertà della cultura, mai definitivamente raggiunto in uno Stato democratico, risulta con ciò affidato al pluralismo dei diversi attori culturali, spettando comunque ai pubblici poteri il compito di sostenere, volta per volta, quelle espressioni della vita culturale che, affidate alle proprie forze, rischierebbero di non affermarsi o di scomparire.

Né meno significativi appaiono i principi sanciti dall’articolo 33 della Costituzione e non è certo un caso che sia stato lo stesso Concetto Marchesi, padre insieme ad Aldo Moro dell’art. 9, ad affermare con forza, in seno all’Assemblea Costituente, che «l’arte e la scienza sono per se stesse fantasmi e sono mere astrazioni e non sono per se stesse né libere né servite e però esistono nelle manifestazioni scientifiche e artistiche del genio individuale, esistono nelle opere di arte e di scienza e così possono essere colpite da coazione e così possono non essere libere». Ciò che interessa non è, insomma, un’astrazione quanto piuttosto la concreta possibilità per artisti e ricercatori di esprimersi liberamente, libertà che era stata negata dal precedente regime e che il Costituente legava idealmente alla promozione della cultura e della

⁹ Arte e cultura costituiscono, anche per il giurista, un’apertura sull’uomo di formidabile potenza, come dimostra il successo, anche in Italia, del movimento *Law and Literature*. Per tutti, la trilogia a cura di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI, *Giustizia e letteratura*, Milano, I (2012), II (2014), III (2016) e di O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, cit.

¹⁰ La nozione di servizio universale è stata enucleata, com’è noto, nel diritto comunitario, a partire dalla Comunicazione della CE del 1996 sui servizi di interesse generale, per inserire il processo di liberalizzazione del settore dei servizi pubblici nel nuovo corso dell’integrazione europea, che impone l’equilibrio fra la tutela e la promozione del mercato concorrenziale con le altre esigenze di interesse generale: solidarietà, coesione sociale territoriale, tutela del consumatore, sicurezza, etc. Alla realizzazione di questi obiettivi concorrono i servizi pubblici che molti europei considerano “veri e propri diritti sociali (...) che danno corpo a un insieme di valori comuni a tutti i nostri Stati e che fanno l’originalità dell’Europa” (v. L. AZZENA, *L’integrazione attraverso i diritti. Dal cittadino italiano al cittadino europeo*, Torino, 1998). Da qui l’obbligo, in capo al soggetto (pubblico e/o privato) gestore di garantire ovunque e a tutti (universalmente) l’accesso alle prestazioni essenziali, secondo determinati standard qualitativi e a un prezzo abbordabile (M. CLARICH., *Servizio pubblico e servizio universale: evoluzione normativa e profili ricostitutivi*, in *Diritto pubblico*, 1998, 180 ss.).

Gli obiettivi di interesse generale perseguiti attraverso lo strumento del servizio universale, l’insieme dei valori comuni e la specificità, per quanto detto, del nostro modello costituzionale, cospirano per l’applicabilità anche al (nuovo) diritto alla bellezza, quando per il suo godimento sia necessaria una prestazione (accesso a musei, concerti, eventi, etc.), delle stesse garanzie di universalità previste per gli “altri” servizi essenziali.

¹¹ Cfr., G. BERTI, *Manuale di interpretazione costituzionale*, Padova, 1994, 505 ss.

ricerca scientifica e tecnologica affermata dall'art. 9. In questa visione, libertà significa anche potere dell'arte e della scienza di raggiungere concretamente gli altri, di essere comunicate. Se, infatti, l'opera d'arte o la teoria scientifica non sono poste nella condizione di essere fruiti lì inizia la mistificazione della libertà, lì c'è una sua concreta limitazione, che dev'essere necessariamente rimossa, affinché tutti possano, in condizioni di uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, pienamente godere del progresso scientifico e della bellezza.

Una lettura sistematica della Costituzione vale – e non potrebbe essere diversamente – anche con riferimento alle implicazioni organizzative e istituzionali che si ricavano dagli articoli citati e, in particolare, dal ricorso - certo non casuale negli articoli citati - al termine “Repubblica”.

Con esso, infatti, si evoca l'idea di un ordinamento che - secondo quanto previsto anche da altre disposizioni di principio e, in particolare dall'art. 5 della Costituzione - non si esaurisce nell'organizzazione dello Stato-apparato (ovvero nell'organizzazione dei poteri statali) ma che si estende all'articolazione complessiva degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province e Comuni) e funzionali, in connessione coi loro fini istituzionali, nonché all'insieme dei soggetti di cui la Repubblica si compone come ordinamento dei cittadini¹².

Il riferimento alla Repubblica anticipa, così, una distribuzione delle funzioni e dei compiti fra diverse figure (enti ed organi), che, specie a seguito della revisione operata dalla legge cost. n. 3/2001, trova migliore specificazione in altre disposizioni e segnatamente, per quanto riguarda le competenze legislative, nell'art. 117, che distingue la tutela dei beni culturali dalla loro valorizzazione, riservando la prima allo Stato e la seconda alla competenza concorrente di Stato e Regioni, e nell'art. 118, a tenore del quale «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», dove la sussidiarietà si declina – coerentemente con i principi fondamentali di cui sopra si è detto – non solo in senso verticale ma anche orizzontale, in modo tale da coinvolgere l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale¹³.

Superfluo osservare, in questa sede, che la “tutela” di cui all'art. 117, comma 2, deve intendersi in senso (parzialmente) diverso da quello che il termine assume nell'art. 9: l'una fa riferimento, infatti, a una specifica competenza, l'altra allude piuttosto a un “modello” (di tutela), fondato su una concezione del patrimonio culturale e del paesaggio come complesso organico (di opere, musei, archivi, biblioteche, città, paesaggi) strettamente legato al territorio e alla comunità che vi è insediata e che si traduce in una variegata tipologia di strumenti giuridici: conservativi e promozionali, repressivi e incentivanti, dissuasivi e premiali.

¹² V. G. BERTI, *sub art. 5*, in G. BRANCA (a cura di), *Commentario della Costituzione*, Bologna-Roma, 1975, 277 ss.

¹³ Per un rapido esame del riparto di competenze (legislative e amministrative), v. M.C. COLOMBO – F. FLORIAN, *Il governo dei beni culturali*, in M.A. CABIDDU e N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, Torino, 2020, 23 ss.

2. Dai principi alle regole

Nel solco tracciato dalla Costituzione, l'art. 1, del nuovo "Codice dei beni culturali e del paesaggio" ribadisce l'obbligo per la Repubblica di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale, ovvero di concorrere con tutti i suoi elementi a «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura» e, d'altra parte, è proprio la ricchezza di questo patrimonio che ha contribuito e contribuisce a fare dell'Italia il "bel paese", come dimostra anche il fatto che l'Italia detiene il maggior numero di siti (55) riconosciuti dall'UNESCO di "eccezionale valore universale", in quanto tali inclusi nel "patrimonio dell'umanità" – tra essi: monumenti, ville, dimore storiche, città, isole, siti naturali e archeologici –, oltre ai "beni" iscritti nella lista rappresentativa del patrimonio culturale cd. immateriale (Opera dei pupi; Canto a tenore sardo; Saper fare liutario di Cremona; Dieta mediterranea; feste delle grandi macchine a spalla; Vite ad alberello; Falconeria; arte del pizzaiuolo; arte dei muretti a secco; Perdonanza celestiniana; alpinismo; transumanza; arte delle perle di vetro; arte musicale dei suonatori di corno da caccia)¹⁴.

Con il che non si vuole certo dire che il museo di arte contadina compete sul piano estetico con il ciclo pittorico della Cappella Contarelli in San Luigi dei Francesi, né si può – propriamente - predicare la bellezza di una lingua e tuttavia proprio l'attuazione dell'art. 9 impone, anche nella prospettiva della valorizzazione di questo patrimonio, il superamento della concezione estetizzante caratteristica delle leggi volute dal ministro Bottai nel 1939 (la n. 1089 di "Tutela delle cose di interesse artistico e storico" e la n. 1497 per la "Protezione delle bellezze naturali"), in base alle quali il beneficio della tutela era accordato al patrimonio storico-artistico e al paesaggio nelle loro espressioni eccezionali, quelle connotate cioè dai caratteri del pregio, della rarità e della «non comune bellezza».

In tal senso, negli anni successivi all'entrata in vigore della Costituzione, si è sviluppato un forte movimento di opinione per l'inserimento nell'agenda politica dei temi riguardanti «la tutela e la valorizzazione delle cose d'interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio», come strumento di crescita culturale e spirituale della persona, che sfocia nella legge 26 aprile 1964, n. 310, istitutiva della Commissione d'indagine "Franceschini", dal nome del suo Presidente.

I lavori della Commissione, pubblicati nel 1967 in tre volumi con il titolo "Per la salvezza dei beni culturali in Italia", si traducono in 84 "Dichiarazioni da valere come proposte per la revisione delle leggi di tutela concernenti il patrimonio culturale nazionale", la prima delle quali riconduce ad un'unica definizione giuridica – mutuata anche da suggestioni comparatistiche (specie inglesi e francesi) e internazionalistiche (come la Convenzione dell'Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso di conflitto armato) – le diverse tipologie di beni culturali, fino ad allora considerate disgiuntamente dalla legislazione. E così, «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene che costituisca testimonianza materiale avente valore

¹⁴ V. <https://www.unesco.beniculturali.it>

di civiltà», dove la prima parte della Dichiarazione sottolinea l'omogeneità dei beni tradizionalmente ritenuti meritevoli di tutela da parte dell'ordinamento, mentre la formula residuale della «testimonianza materiale avente valore di civiltà» segna la novità rispetto al passato, allargando l'ambito di applicazione della tutela fino a ricomprendere tutte le espressioni culturali rappresentative di un contesto storico e della sua civiltà, anche nelle sue manifestazioni marginali, indipendentemente quindi dalla loro rispondenza ai canoni classici dell'originale creazione intellettuale o artistica individuale: un concetto-valvola, al quale il diritto non dà un proprio contenuto definitorio, rinviando alla discrezionalità tecnica, cioè a discipline non giuridiche, in grado di qualificare quel fenomeno.

Su questa base, sono "patrimonio culturale" quei fenomeni che si caratterizzano per la presenza di tre diversi elementi: 1) l'abilità che consiste nell'imitazione e ripetizione di segmenti di esperienza (se si vuole: la tradizione); 2) la capacità di utilizzazione combinatoria delle esperienze memorizzate e che si è in grado di imitare; 3) la capacità di invenzione, di creatività, cioè di rottura delle regole, di modifica e di introduzione di nuovi schemi in grado di meglio rispondere al mutamento del contesto¹⁵.

Si tratta di elementi utili non solo per definire l'ambito applicativo degli strumenti di intervento giuridico (di tutela, promozione, sostegno, etc.) ma anche per stabilire gli assi lungo i quali collocare il singolo bene, consentendone una precisa classificazione ed evitando il rischio del non cognitivismo, che impedirebbe, altrimenti, di cogliere le differenze sostanziali tra il Cenacolo di Santa Maria delle Grazie e i madonnari di Curtatone o tra l'arte rupestre della Valle Camonica e il graffitato della stazione centrale. Non solo. Possono servire, combinate con gli specifici criteri di valutazione propri di ciascuna arte, a comprendere come ciò che ieri ha destato scandalo possa, oggi, essere considerato un capolavoro, senza che ciò sia smentito (sembrando anzi una conferma della storicità del concetto) dall'esistenza di beni (la Cappella Sistina, la Gioconda, il taglio di Fontana) il cui valore artistico e culturale risulta, a un certo punto, universalmente e irreversibilmente affermato.

La nozione di "patrimonio/bene culturale" elaborata in seno alla Commissione "Franceschini" entra presto, nonostante le perplessità di molti, nell'uso degli "addetti ai lavori", rimanendo però fondamentalmente estranea al linguaggio del legislatore, fino al d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112, che la recepisce all'art. 148, allargandone ulteriormente le maglie; detta disposizione, infatti, oltre a includere i beni del patrimonio demoetnoantropologico, fa riferimento non solo a "cose" ma anche ad attività. Con il che, il pregio della più ampia possibilità di tutela rischiava però di tramutarsi in onnicomprensività o, come è stato detto, in "panculturalismo", sicché, per porre un argine all'eccessiva dilatazione del concetto e al rischio del dissolvimento della materia nella totalità della vita sociale, i più recenti atti normativi, pur mantenendo il riferimento alla "testimonianza avente valore di civiltà", tornano a privilegiare il profilo materiale e corredano la definizione di dettagliati elenchi di "cose" rientranti nei singoli sottosectori del patrimonio.

In questa prospettiva si muove, in particolare, il Codice dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che ricomprende sotto la categoria del "bene culturale"

¹⁵ T. DE MAURO, *L'Italia delle Italie*, Firenze, 1979, 11 ss.

«le cose immobili e mobili che, ai sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».

Da tale sintetica definizione si ricavano, oltre alla funzione unificante del concetto di “patrimonio”, i caratteri essenziali della nozione giuridica di “bene culturale”.

Il primo è quello della tipicità, in ragione del quale sono riconducibili alla categoria in questione solo i “tipi” di bene indicati dalla legge. È la qualificazione normativa, infatti, a fare di una “testimonianza avente valore di civiltà” un “bene culturale”, o, se si preferisce, questo non esiste come tale prima del suo rilevamento legislativo.

Altrettanto chiaro, come già accennato, appare oggi il dettato codicistico per quanto riguarda il carattere “reale” di tali beni. Sono oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 2, 10 e 11, sempre e solo “res”, cioè “cose”, cui si riconosce un **interesse culturale** che ne giustifica la soggezione allo speciale regime di tutela.

A questo interesse si allude quando si afferma il terzo carattere del bene culturale, ovvero la sua immaterialità. Il punto costituisce, come è noto, uno dei nodi concettuali più controversi della materia, che si comprende però facilmente a partire dalla distinzione tra “cosa” e “interesse” ad essa inerente o “bene giuridico”. E così, secondo le parole dell’autore che più di ogni altro, mettendo in luce la pluralità degli interessi afferenti (anche) alle cose aventi valore culturale, ha contribuito a dar conto della complessità della fattispecie, «il quadro del grande pittore è una cosa, che è supporto insieme di uno o più beni patrimoniali, e di un altro bene che è il bene culturale. Come bene patrimoniale, la cosa (il quadro) è oggetto di diritti di proprietà, e può esserlo di altri diritti (per es. usufrutto, pegno); come bene culturale è oggetto di situazioni soggettive attive del potere pubblico»¹⁶, volte a salvaguardare la sua integrità o all’eliminazione di situazioni che pregiudichino il godimento attuale o potenziale di essa da parte della collettività.

Insomma, la “cosa” tutelata dal Codice dei beni culturali altro non è che il necessario substrato materiale - necessario per quanto detto sopra - di un interesse, diverso da quello patrimoniale ma altrettanto giuridicamente rilevante alla pubblica fruizione: è questo interesse, costituito non dalla “cosa” separata dalla sua destinazione quanto piuttosto dalla complessiva utilità sociale, che fa di quella *res* un “bene culturale”, in ciò risiedendo la “funzione civile” del patrimonio culturale.

Da qui il quarto carattere del bene giuridico considerato, ovvero il suo essere bene “pubblico”, tale cioè «non in quanto bene di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione»¹⁷. È la pubblicità - da intendersi non necessariamente come riferibilità del bene al demanio o al patrimonio dell’ente pubblico, ma piuttosto in senso “oggettivo”, come destinazione del bene al soddisfacimento dell’interesse pubblico alla sua fruizione da parte della collettività - unita all’immaterialità dell’interesse (*rectius*: bene giuridico) a giustificare le limitazioni e i vincoli che possono colpire, in particolare, il bene culturale di proprietà privata.

¹⁶ M.S. GIANNINI, *I beni culturali*, in *Riv. trim. dir. pubbl.*, 1976, 1026.

¹⁷ *Id.*, *I beni culturali*, 1033.

In questa linea, che è poi quella segnata, come si è visto, dalla Costituzione, l'azione della pubblica amministrazione volta a perseguire l'interesse culturale non si limita alle «attività dirette, sulla base di un'adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (art. 3, comma 1 del Codice), ma comporta anche interventi di valorizzazione, cioè «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio stesso», nonché «la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio culturale» da attuarsi «in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» (art. 6).

Occorre tuttavia osservare che se tali funzioni possono esplicarsi «anche attraverso provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale» (art. 3), non si può tuttavia aderire, in linea di principio, a tesi quali quelle della così detta espropriazione sostanziale, sintetizzata nella sentenza della Corte costituzionale n. 9/1973, dove si afferma che «l'esclusione dell'indennità è (...) giustificata per la considerazione che trattasi di una categoria di beni originariamente di interesse pubblico». Così argomentando, infatti, la proprietà privata di beni culturali finirebbe per essere davvero e solo «una disgrazia costituzionalmente sancita»¹⁸, una sorta di *tertium genus* rispetto alla tradizionale dicotomia fra proprietà pubblica e proprietà privata, caratterizzato dal venir meno dell'utilità economica, per così dire «a prescindere», laddove, secondo un'interpretazione costituzionalmente orientata, solo la funzione sociale – concretamente rilevata e adeguatamente motivata – può giustificare la compressione di un diritto, quello di proprietà, anch'esso meritevole di tutela e ugualmente garantito dalla Costituzione.

Che il tema sia particolarmente sensibile, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche sotto il profilo concettuale, lo dimostra la disputa circa la riconducibilità della dichiarazione di interesse culturale alla categoria degli atti di accertamento (con effetti costitutivi), come vorrebbe l'art. 13 del Codice, o a quella dell'«atto amministrativo discrezionale», come sostiene il giudice delle leggi (Corte Cost. n. 118/1990): nel primo caso esso esprimerebbe solo un giudizio circa la riconducibilità della cosa alla categoria dei beni culturali; nel secondo, invece, spetterebbe alla pubblica amministrazione anche la ponderazione degli interessi, pubblici e privati, implicati nella vicenda, dal che dovrebbe discendere - a rigore - la stessa possibilità o meno di ricorrere al giudice per eventualmente contestare l'atto.

Peraltro, quale che sia la «natura» dell'atto a seguito del quale una determinata cosa viene assoggettata al regime vincolistico, è lo stesso Codice ad ammettere la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso la dichiarazione «per motivi di legittimità e di merito» (art. 16), così equiparando l'accertamento a un provvedimento e si tratta, per quanto detto sopra, di un'evidente forzatura delle parole e con esse dei concetti o, se si vuole, si tratta di un'altra formula paradossale ... non la prima in questa materia e, come si è visto e si vedrà meglio nel prosieguo, neanche l'ultima.

¹⁸ F. MERUSI, *sub art. 9*, cit., 452.

3. L'arte: materia immateriale

Le parole del diritto dovrebbero essere tali da squadrare “da ogni lato” il concetto, senonché, come sa chiunque abbia varcato per una volta la soglia di un tribunale, il loro “significato proprio” non è mai univoco, tanto meno quando inteso in “connessione” con altre e/o letto secondo l'intenzione del legislatore.

Uno dei significati di “immateriale”, per es., lo abbiamo visto a proposito dei caratteri del bene culturale ma si è anche accennato alla diversa accezione del termine cui fa riferimento l'elenco Unesco di quei “beni” rappresentanti tradizioni, attività e pratiche trasmesse di generazione in generazione: espressioni orali, arti dello spettacolo, riti e feste, conoscenze concernenti la natura, forme di artigianato e gastronomia (la dieta mediterranea, la pizza) etc. per non dire, naturalmente, del senso ad esso attribuito da quelle teorie che mettono in evidenza come l'arte, e in particolare l'arte contemporanea, costituisca, di per sé, “materia immateriale”¹⁹, cosa che in qualche misura giustifica la sovrapposizione concettuale, cui ha mostrato di accedere, talora, lo stesso legislatore quando, per esempio, ha ricompreso fra i beni culturali le “attività di prosa, musicali e cinematografiche” (d.p.r. 24 luglio 1977, n. 616) o il d.lgs. n. 112/1998, che le contemplava in quanto «rivolte a formare e a diffondere espressioni della cultura e dell'arte» (art. 148) e dello spettacolo (art. 156), salvo poi tornare sui propri passi nel Codice, che invece le esclude dal proprio ambito applicativo.

Certo è, tuttavia, che la distinzione fra beni e attività culturali e l'estromissione di queste ultime dal Codice non comporta l'irrelevanza giuridica di quei prodotti dell'ingegno e dello spirito che non si traducono in cose, ma mira semplicemente, a fare opera di pulizia concettuale. Per questi ultimi, infatti, l'ordinamento appresta specifici strumenti – si pensi alla protezione del diritto d'autore e di inventore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e r.d. 29 giugno 1931, n. 127) -, in forza del comma 1 dell'art. 9 della Costituzione, ovvero del dovere di promuovere la cultura, posto in capo alla Repubblica, e del riconoscimento della libertà di arte e scienza, di cui all'art. 33, che impone la tutela della creazione intellettuale, frutto del libero estrinsecarsi della scienza e dell'arte. Né, tanto meno, significa disconoscere il valore dei beni culturali immateriali (teatro, musica, cinema, audiovisivi, etc.), attività capaci di far emergere emozioni e sentimenti in uno spazio “altro” dalla vita quotidiana, contribuendo a cogliere e/o meglio penetrare le diverse sfaccettature della realtà, spesso anticipandone tempi, snodi, crisi²⁰.

Lungo la linea di confine - fra cosa e bene, fruizione libera e diritti d'autore, beni e attività, tutela e valorizzazione, finalità commerciali e no - si collocano i temi della unicità/riproducibilità dell'opera d'arte e del difficile inquadramento negli schemi tradizionali (cosa, attività, spettacolo, etc.) di espressioni artistiche di per sé caratterizzate dall'impermanenza e dal movimento, come certe creazioni, installazioni o performance di artisti visionari e concettuali, capaci di scolpire l'aria partendo dalla corporeità, ossia dall' elemento fisico soggettivo primario:

¹⁹ M. CRISTALDI, *Materia immateriale: identità, mutamenti e ibridazioni dell'arte nel nuovo millennio: Marina Abramovich, Joseph Beuys, Claudio Costa, Giulio De Mitri, Shirin Neshat, Alessandra Tesi, Bill Viola*, Livorno, 2003.

²⁰ Basti pensare a quella che si potrebbe definire la preveggenza di alcune opere cinematografiche, come [Palombella rossa](#) (1989); [Caro diario](#) (1993); [Il caimano](#) (2006); [Habemus Papam](#) (2011) di Nanni Moretti o [Il divo](#) (2008); [La grande bellezza](#) (2013); [The Young Pope](#) (2016) di Paolo Sorrentino.

dalla *Body art*, alle opere di Christo o a Marina Abramovic, dove l'uso (e l'abuso) del corpo, della fotografia, della luce, del gesto e delle tecnologie, determinano opere-senzazioni, andando oltre la materia o prescindendo dalla stessa²¹.

Arriverà, prima o poi, anche per questi beni e, più in generale, per le attività culturali, una disciplina organica – e non mancano le proposte di legge o di linee guida – mentre l'organizzazione ministeriale, in continua evoluzione, sembra, una volta tanto, aver già preso atto non solo della complessità ma anche della necessaria visione di insieme del patrimonio culturale e così, accanto alle Direzioni generali e Uffici, per così dire, di apparato (Organizzazione; Bilancio; Sicurezza del patrimonio culturale; Istituto per la digitalizzazione del patrimonio culturale; Soprintendenza speciale per il PNRR) troviamo le Direzioni per: Educazione, Ricerca e istituti culturali; Archeologia, Belle arti e paesaggio; Archivi; Biblioteche e diritto d'autore; Cinema e audiovisivo; Creatività contemporanea; Musei; Spettacolo.

4. Il contributo delle arti alla cultura costituzionale

Perché occuparsi di cultura, arte, paesaggio, insomma di bellezza, quando il mondo intorno a noi sembra implodere, tanto più che – come pure si è detto – con “la bellezza non si mangia”?

La domanda va presa sul serio perché sottintende un principio di priorità (se la coperta è corta, meglio occuparsi di strade, ponti, alta velocità, etc.) e una visione dei beni qui considerati, che li colloca su un piano esclusivamente economicistico, scollegandoli dal significato storico, civile, identitario che li caratterizza.

Ora, vale la pena innanzitutto osservare che, anche a ridurre il patrimonio culturale dell'Italia e degli Italiani a “il nostro petrolio”, logica vorrebbe, data la sua rilevanza, che ad esso siano destinati tutti gli investimenti necessari alla più idonea tutela, conoscenza e fruizione, non fosse che per garantire - come pure si afferma di voler fare - lo sviluppo di importanti settori economico-finanziari e l'attrazione di flussi imponenti di visitatori. Che non sia sempre così lo dimostrano le politiche degli ultimi anni, anzi, degli ultimi decenni, che vedono anche in questo settore il prevalere della finanza (cartolarizzazioni, alienazioni, privatizzazioni), a scapito dell'economia reale e, più ancora, degli altri “valori” di cui è intriso quel patrimonio, che riguardano la tradizione e l'identità nazionale ma anche - più profondamente - l'idea stessa di persona come riconosciuta dalla Costituzione, che indica nella cultura e nella bellezza la linea di congiunzione tra memoria e proiezione nel futuro.

Si muove invece nel senso qui auspicato la legge di ratifica n. 133/2020 della “Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la società” (Convenzione di Faro, dalla città portoghese dove è stata stipulata il 27 ottobre del 2005), secondo la quale “il patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione

²¹ M. CRISTALDI, *Materia immateriale: identità, mutamenti e ibridazioni dell'arte nel nuovo millennio*, cit.

dei loro valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione”, sicché “il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo”²².

Pre-occuparsi di questi beni significa allora, per tornare alla domanda iniziale, occuparsi dell’uomo nella sua integralità, pre-occuparsi cioè del “pieno sviluppo della persona umana”, l’obiettivo fondamentale che la Costituzione si prefigge.

Rispetto a questo obiettivo, il contributo delle arti (dalla letteratura al cinema, passando per pittura, scultura, architettura, insomma bellezza) sta dunque nella loro capacità di suscitare emozioni, sentimenti, ricordi e, attraverso questi di aprire squarci di consapevolezza (*awareness*) sui bisogni evolutivi e sul significato dell’essere al mondo di ciascuno e di tutti.

Diversi studi hanno dimostrato come l’esposizione al bello metta in moto il mondo interiore, sommuovendo sia le emozioni positive sommerse, sia quelle angosciose e inquietanti, contribuendo alla cura e all’evoluzione psico-spirituale della persona²³. Il legame profondo fra condizione umana e bellezza è stato, d’altra parte, ampiamente dimostrato durante il lungo periodo segnato dall’emergenza pandemica da SARS-Cov-2: l’isolamento e la chiusura di musei, cinema, teatri, circoli, università e scuole hanno inciso profondamente nella vita delle persone e proprio per alleviare le sofferenze fisiche e spirituali dei ricoverati, in alcune aziende sanitarie di Bergamo (città particolarmente colpita nella prima fase della pandemia), si è provveduto a rivestire le pareti dei diversi reparti con quadri e dipinti del locale Museo Accademia Carrara: “anche questa una terapia”, come ha sottolineato il responsabile anestesia e terapia intensiva di una di quelle strutture, a conferma che il benessere e addirittura la salute delle persone dipendono anche dalla “dose” di bellezza di cui ciascuno dispone.

Come è noto, la Corte costituzionale (*ex multis*, sentenza n. 167/1999) ha già riconosciuto il diritto alla “salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica”... attendiamo fiduciosi il riconoscimento del diritto al benessere “spirituale”, al “belleessere”, come avrebbe detto Enzo Spaltro²⁴.

Sarebbe questo il più alto riconoscimento del contributo delle arti alla cultura costituzionale, richiamando i giuristi, e segnatamente i costituzionalisti, a prendere sul serio quel

²² Cfr. P. CARPENTIERI, *La Convenzione di Faro sul valore dell’eredità culturale per la società (da un punto di vista logico)*, in <https://www.federalismi.it>, 22 febbraio, 2017.

²³ V., tra i molti, l’opera del premio Nobel per la medicina nel 2001, E. KANDEL, *L’età dell’inconscio. Arte, mente e cervello dalla grande Vienna ai nostri giorni*, trad. it., Milano, 2016 e quella del filosofo, D. DUTTON, *The art instinct. Beauty, pleasure, and human evolution*, New York, 2008.

²⁴ Il suo *Decalogo del belleessere* è fatto di semplici, efficaci e un po’ trascurati ‘comandamenti’:

1. è meglio star bene che star male;
2. si sta meglio in compagnia che da soli;
3. qualunque cosa ha un suo contrario;
4. l’oggettività, di solito, è la soggettività dei potenti;
5. il malessere esiste e va scoperto, il benessere invece di per sé non esiste e va inventato;
6. le cose che piacciono riescono meglio di quelle che non piacciono;
7. si sta meglio ad andare d’accordo piuttosto che a vincere;
8. la qualità produce la quantità;
9. la bellezza produce più benessere della bontà;
10. la bellezza è la speranza di un benessere futuro.

L’undicesimo comandamento recita così: la speranza di benessere è già benessere e si può chiamare *belleessere*.

“pieno” sviluppo della persona umana di cui all’art. 3, c. 2, fermo restando che le arti – come accennato - possono essere anche uno strumento per raccontare il diritto, per rafforzare la coscienza etica dei giuristi²⁵, nonché per sensibilizzarli al piacere della bella lettura e della bella scrittura ... passati i tempi in cui Stendhal affilava lo stile sulla prosa del Code Napoléon, appare oggi sempre più attuale l’insegnamento di Benjamin Cardozo²⁶ che invitava legislatori e giudici a perseguire chiarezza e forza persuasiva, auspicando la possibilità di leggere e interpretare testi normativi e sentenze come esempi di letteratura o di scrittura letteraria.

5. Needs e metaneeds

Vale la pena precisare che questo “diritto alla bellezza” che si va qui enucleando non si confonde, né tantomeno si esaurisce, con l’interesse, pure crescente, nei confronti della dimensione estetica del vivere quotidiano, troppo spesso riducibile a moda e/o collezionismo, in stridente contrasto con il fatto che sempre più persone sono confinate in squallide periferie urbane e private del contatto con la natura e dell’educazione al bello. A fare la differenza rispetto a questa, per altri versi apprezzabile sensibilità estetizzante, è, innanzitutto, il carattere “universale” – cioè non limitato a un’eletta schiera di fruitori – del diritto considerato e, soprattutto, la sua apertura alla dimensione contemplativa della vita, la sua intimità con il *valore*, il suo rinviare al *significato* profondo dell’essere al mondo di ciascuno e di tutti²⁷.

Non si tratta naturalmente di costruire l’uomo nuovo o, peggio, di burocratizzare la vita interiore: la bellezza, come qualunque altro valore, non può essere inculcata né conculcata e nessuno può sostituirsi al singolo nel suo realizzarsi come persona, quanto piuttosto di enucleare dai principi fondamentali della Costituzione - e, in particolare, da quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, dignità della persona umana, sviluppo culturale, memoria e identità – tutti i diritti che vi diano attuazione e di rendere gli stessi pienamente effettivi. D’altra parte, i diritti, in quanto strumenti deputati a servire interessi e valori morali in continua evoluzione, non compongono un catalogo chiuso e fermo, ma vengono ogni giorno ridisegnati, a seconda dei bisogni, delle opportunità e delle sfide cui il rapido mutamento (tecnologico, economico, sociale, culturale, demografico, etc.) espone continuamente le vite dei singoli e delle collettività.

Il che spiega perché se ieri l’aspirazione al bello poteva avere il sapore di uno snobistico privilegio, oggi, in una società più attenta al soddisfacimento di bisogni evolutivi (i *meta-needs*, come sono stati definiti), essa può pretendere di diventare diritto, cioè strumento per perseguire il benessere pubblico, migliorando la qualità della vita di tutti e, in particolare, delle persone svantaggiate, in modo adeguato al mutare del contesto sociale. Il diritto all’esperienza

²⁵ J. WIGMORE, nel 1908 aveva stilato una lista di opere letterarie (*A List of Legal Novels*, in *Illinois Law Review*, 1908, 2, pp. 574 ss.) che avrebbero dovuto comparire nella biblioteca di ogni giurista, quali testimonianze di valori giuridici fondamentali.

²⁶ B.N. CARDOZO, *Law and Literature*, in *Yale Review*, 1924-1925, 14, pp. 699-718.

²⁷ Sull’ontologia del valore, in generale, L. LOMBARDI VALLAURI, *Il meritevole di tutela*, Milano, 1990. Sulla bellezza, l’arte e il paesaggio come trascendenze immanenti, dello stesso autore, *Meditare in Occidente. Corso di mistica laica*, Firenze, 2015.

estetica diventa, in questa prospettiva, opportunità quotidiana di realizzazione personale, inclusione e coesione sociale, conforto e speranza.

Naturalmente, come tutti i diritti, anche quello in questione non si impone da sé e non può diventare effettivo senza risorse e strumenti atti a promuovere le condizioni per l'incontro esperto ed emozionante con il bello e con l'arte, a partire da un'educazione fondata sulla consapevolezza della nostra identità, cioè delle caratteristiche specifiche del nostro patrimonio culturale e del suo legame con il nostro territorio, la nostra storia e la nostra lingua, dove l'insistenza sul possessivo plurale equivale a ribadire il carattere necessariamente universale del diritto e il rapporto positivo tra i costi da sostenere per la sua garanzia e i benefici individuali e collettivi che se ne possono trarre.

Fondamentale sembra essere per la realizzazione di questo "nuovo diritto", nel quadro prefigurato dalla Costituzione, oltre all'effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione, la definizione del ruolo e del peso dei privati, istanza che interessa tutti i livelli di governo – come emerge dal testo dall'art. 118, comma 4, dove si stabilisce che «Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà».

Il ruolo del privato – e, in particolare, del privato sociale²⁸ - nell'ambito che qui interessa non può, d'altra parte, dirsi una novità e tuttavia è appena il caso di osservare che la direzione auspicata non è stata quella sempre seguita: basti pensare, sotto il profilo del rischio di "funzionalizzazione" (leggi: controllo politico), al caso delle fondazioni ex-bancarie (enti fra i maggiori detentori delle risorse destinate al settore dei beni culturali), che ha visto anche l'intervento della Corte costituzionale, la quale, riconosciuta la piena autonomia statutaria e gestionale di tali figure e il carattere di utilità sociale degli scopi da esse perseguiti, non ha avuto difficoltà ad affermare che «la destinazione e il concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare affidati all'autodeterminazione delle stesse», rimanendo agli enti pubblici "solo" i compiti e le funzioni (di regolazione e vigilanza) ad essi attribuiti dalla legge (Corte cost. nn. 300 e 301 del 2003).

Né meno gravi, sul fronte opposto, le politiche di "privatizzazione", spesso "supportate", come accennato, da una visione del patrimonio culturale come una sorta di bancomat dal quale attingere ogni qualvolta ci sia bisogno di risorse da destinare ad altro. E così, si è assistito all'istituzione, ad opera del d.l. 15 aprile 2002, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, della "Patrimonio dello Stato S.p.a.", il cui oggetto sociale coniuga(va), in modo non convincente, valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato, in stretto rapporto con la "Infrastrutture Spa" – avente lo scopo di finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche e di concedere finanziamenti e garanzie per gli investimenti che contribuiscano allo sviluppo economico – alla quale i beni della Patrimonio dello Stato Spa potevano essere trasferiti con (semplice) decreto del ministro dell'Economia. Ciò che, a tacer d'altro, non sembra compatibile con la salvaguardia di un patrimonio che astrattamente si dice di voler valorizzare

²⁸ Fotografa il contesto giuridico ed economico in cui opera l'impresa sociale, evidenziandone debolezze e potenzialità, in attesa che il quadro normativo trovi il suo definitivo completamento, D. CALDIROLA (a cura di), *Impresa sociale, welfare e mercato*, Milano, 2019.

e gestire è, non tanto la previsione di eventuali dismissioni, quanto piuttosto, per la parte che qui interessa, la scarsa attenzione prestata alla distinzione fra beni alienabili e beni che, per il loro interesse storico, archeologico e artistico non possono esserlo e, soprattutto, l'ispirazione p(g)rettamente mercantile che sembra guidare quello e altri provvedimenti (normativi e amministrativi) adottati in questi anni.

Niente di più lontano dal principio stabilito dall'art. 9 della Costituzione, la cui lettura unitaria non tollera scissioni fra sviluppo complessivo del Paese e tutela dei beni culturali e del paesaggio.

Molto è cambiato sotto il sole negli ultimi quindici anni e certo un sistema di polizia, tutto imperniato su vincoli, divieti, autorizzazioni, provvedimenti singolari, quale era fondamentalmente quello delle leggi del 1939, oggi, non sarebbe più nemmeno pensabile ma non sembra che la nuova stagione inaugurata dal Codice abbia portato a maturazione tutti i frutti promessi: incertezze istituzionali, lacune procedimentali; carenze organizzative continuano ad affliggere il settore e, più in generale, l'organizzazione amministrativa, non sempre aiutata da quello che avrebbe dovuto essere il salvifico contributo dei privati.

Il punto è che, come la pubblicità non può intendersi - specialmente in questo ambito - solo in senso soggettivo, così il ruolo dei privati non può fare riferimento solo agli equilibri di bilancio e alle risorse economiche, con il rischio – nient'affatto remoto – che le privatizzazioni si traducano, una volta di più, in privatismi.

Risultano, al contrario, particolarmente apprezzabili, anche sotto questo profilo, quelle tecniche di intervento che, in un'ottica di sussidiarietà orizzontale, scommettono sulla convergenza degli interessi (pubblici e privati), facendo ricorso alla leva fiscale, mediante sponsorizzazioni, incentivi e bonus, che hanno il pregio, non solo di rivolgersi alla totalità dei contribuenti, andando oltre il cerchio dei consueti investitori, ma anche di riattualizzare figure, quali quella del mecenate, che hanno fatto grande il nostro patrimonio culturale²⁹. Né meno interessanti sembrano alcune forme di incentivazione delle arti praticate in altri ordinamenti, come il “*pago in especie*”, sperimentato in Messico, che consente agli artisti di far fronte alle tasse sul reddito con le proprie opere d'arte, un programma mediante il quale quel Paese ha conseguito un duplice risultato, da un lato, sostenere gli artisti e, dall'altro, accrescere rapidamente il proprio patrimonio culturale, raccogliendo molte migliaia di opere tra dipinti e sculture, il tutto con un meccanismo molto semplice: se un artista vende nel corso dell'anno da 1 a 5 opere d'arte, dovrà “versare” allo Stato una sua opera; se ne vende da 6 a 8, dovrà pagare con due opere e così via con un massimo annuale fissato a 6 sculture o dipinti.

Rivitalizzare, anche con l'introduzione di strumenti diversi da quelli tradizionali del “*command and control*”, il modello italiano di tutela del patrimonio culturale, nella prospettiva di un diritto universale alla bellezza significa allora far corrispondere alla libertà dei privati e delle autonomie la responsabilità rispetto alla funzione civile del patrimonio culturale. Per questo occorre lavorare, innanzitutto, sull'educazione, suscitando, specie nei più giovani, sensibilità e senso di appartenenza e occorre investire nella formazione e nella legittimazione

²⁹ Sul tema, per tutti, F. TUNDO, *Il regime fiscale*, in M.A. CABIDDU e N. GRASSO, *Diritto dei beni culturali e del paesaggio*, cit., 211 ss. e R. CORDEIRO GUERRA, *Il fisco per l'arte. Proposte di misure per agevolare e promuovere il patrimonio culturale italiano*, in O. ROSELLI (a cura di), *Le arti e la dimensione giuridica*, cit., 477 ss.

professionale dei funzionari pubblici chiamati ad amministrare e controllare; occorre, in una parola, attuare, oltre al secondo anche il primo comma dell'art. 9 della Costituzione: ancora una volta, i Costituenti hanno guardato lontano; ancora una volta, la loro promessa è rimasta in larga misura inattuata.

6. Un sistema per il pieno sviluppo della persona

La lungimirante intuizione dei Costituenti di riunire in un unico articolo, collocato fra i principi fondamentali, la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ci dice non solo del rango da essi assegnato a beni e interessi con ciò posti a fondamento dell'identità nazionale ma anche della loro consapevolezza circa lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione nel futuro di un Paese come l'Italia così ricco di storia, natura e cultura. Un'attenzione che potrebbe sembrare persino sorprendente se si considera il drammatico contesto del dopoguerra e che testimonia, invece, della profonda interiorizzazione del "modello Italia", imperniato sulla *"presenza diffusa, capillare, viva di un patrimonio solo in piccola parte conservato nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza pensarci, nelle strade delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e uffici, nelle chiese aperte al culto; che fa tutt'uno con la nostra lingua, la nostra musica e letteratura, la nostra cultura ..."*³⁰.

Sappiamo come la furia della ricostruzione prima e il prevalere delle ragioni di un malinteso sviluppo economico poi abbiano troppo spesso del tutto trascurato quei principi, finendo per colpire anche il nesso fra salvaguardia del patrimonio e progresso culturale e sociale del Paese che la Costituzione indica come fondamentale. Se, infatti, il gusto, l'educazione al bello, dipendono dalla cultura estetica a cui veniamo esposti e che cerchiamo di volta in volta di replicare e migliorare aggiungendoci del nostro, l'esposizione al degrado – come insegna la teoria criminologica delle finestre rotte – genera una corrispondente assuefazione: *"in fondo le cose, anche le peggiori, una volta fatte ... poi trovano una logica, una giustificazione per il solo fatto di esistere! Fanno 'ste case schifose, con le finestre di alluminio, i balconcini (...) senza intonaco, i muri di mattoni vivi ... la gente ci va ad abitare, ci mette le tendine, i gerani, la biancheria appesa, la televisione ... e dopo un po' tutto fa parte del paesaggio, c'è, esiste ... nessuno si ricorda più di com'era prima. Non ci vuole niente a distruggerla la bellezza (...) bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza. Insegnargli a riconoscerla. A difenderla (...) Sì, la bellezza. È importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto"*³¹.

Insomma: bello chiama bello e brutto chiama brutto e vi è ragione di temere che al brutto e al degrado, lentamente, ci si abitui, quasi più a non farci caso: basti pensare all'ininterrotto consumo di suolo, ai mancati investimenti nella manutenzione e restauro di mobili ed immobili di interesse storico e artistico, alle frequenti svendite, sotto il titolo della

³⁰ S. SETTIS, *Italia S.p.A. L'assalto al patrimonio culturale*, Torino, 2002, 10.

³¹ Così il Peppino Impastato, de' *"I cento passi"* di M. T. GIORDANA.

valorizzazione, di beni pubblici, all'inadeguatezza dell'apparato burocratico centrale e periferico preposto alla loro cura, strozzato dalla mancanza di risorse umane e finanziarie e, sul fronte dello sviluppo culturale, alla mortificazione nei programmi scolastici di discipline quali la storia dell'arte, la musica e addirittura la lingua italiana, stretta fra la rinascita forzata dei dialetti e il dilagare – anche nell'insegnamento universitario - del *globish*, quel surrogato dell'inglese che tutti capiscono salvo gli inglesi.

Eppure - sorprendentemente - la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è definitivamente venuta meno e anzi spesso si è tradotta in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva e nella nascita di formazioni sociali, più o meno strutturate, per la cura delle cose d'arte, dei paesaggi e dei luoghi "del cuore", per l'organizzazione di festival e manifestazioni culturali e artistiche di diverso genere: da Italia Nostra al Touring Club Italia, al FAI fino alle associazioni e comitati privi di personalità giuridica ma non per questo meno capaci di testimoniare quei "legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza"³².

Questo è, allora, il punto: la crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di letteratura, in una parola di "bellezza" non può, in alcun modo, essere ricondotta alla categoria dei "beni di lusso" o, peggio, all'effimero e al superfluo. Al contrario, essa ha direttamente a che fare con il senso di appartenenza, di identità e memoria, con il benessere e la (qualità della) vita delle persone e delle comunità, insomma con una cittadinanza "*pleno iure*" e se è così nessuno deve rimanerne escluso.

Certo, è accaduto nella storia che il principio di uguaglianza abbia talora "agito come condizionamento della libertà e come autorizzazione al costituirsi di monopoli dello Stato sia nel campo della garanzia che in quello della polizia e infine appunto in quello dei servizi e delle prestazioni"³³ ma è altrettanto vero, da un lato, che la sfida delle moderne democrazie sta proprio nella capacità di conciliare libertà ed eguaglianza, che sono ad essa consustanziali, sul presupposto del primato della Costituzione e dunque della garanzia dei diritti e, dall'altro, come già si è detto, che il sistema del diritto pubblico, quale oggi lo conosciamo, vede nell'"*autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà*" (art. 118 Cost.) uno dei suoi tratti caratterizzanti.

L'affermazione o meglio il riconoscimento di un nuovo diritto e, in particolare, di un diritto che richieda, non diversamente dagli altri, per il suo effettivo godimento un'adeguata organizzazione non significa dunque, necessariamente, un aumento della funzione statale e del peso dell'autorità in confronto ai cittadini e neanche significa "funzionalizzare" le attività svolte in quel campo dai privati o abdicare senza condizioni alla funzione pubblica.

Al contrario, nel campo che qui interessa, più che altrove, si sono ormai da tempo affermate, come si è accennato, figure del privato sociale, che hanno come ragion d'essere la cura di interessi collettivi e, in particolare, la sensibilizzazione e l'apertura al bello di un numero

³² S. SETTIS, *Italia S.p.A.*, cit, 25.

³³ G. BERTI, *Diritto e stato: riflessioni sul cambiamento*, Padova, 1986, 122.

sempre più vasto di persone e diverse sono le misure previste dall'ordinamento per promuovere il mecenatismo culturale, il turismo consapevole, la fruizione diffusa di arte e cultura. Basti pensare al credito di imposta per le erogazioni liberali, il così detto *Art bonus*, quale sostegno del mecenatismo a favore del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, introdotto dall'art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, recante "Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo" e alla sua recente estensione a nuove categorie di soggetti (*i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi e gli spettacoli viaggianti*), finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) (art. 183, d.l. 19 maggio 2020, n. 34 "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*", convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).

Ciò che, tuttavia, sembra ancora mancare e che dovrebbe costituire l'oggetto specifico di un sistema (nazionale) per la (fruizione della) bellezza è appunto, un'organizzazione che, nel rispetto delle specifiche competenze, sia in grado di raccogliere le domande di identità, cultura e bellezza provenienti dalle comunità, individuare il percorso per il loro soddisfacimento, provvedere le risorse per assicurare il loro godimento anche agli indigenti.

Sono passati oltre 40 anni dalla legge n. 833/1978, istitutiva del sistema sanitario nazionale, basata sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, cui si affiancano, sotto il profilo organizzativo, il principio della centralità della persona; della libertà di cura (scelta del medico e della terapia); della responsabilità pubblica per la tutela del diritto; della collaborazione fra i diversi livelli di governo; della valorizzazione delle professionalità degli operatori; dell'integrazione socio-sanitaria. Anche allora, non mancavano, precedentemente, strumenti e strutture (ospedali, medici condotti, centri di assistenza, etc.) preposti alla ricerca, alla prevenzione e alla cura: è stata l'idea del sistema, come organizzazione volta a garantire unitariamente il diritto, a fare la differenza rispetto al prima.

Con quella legge, più volte modificata e profondamente incisa dalla revisione del Titolo V della Costituzione, si disegnava la rete dei servizi che sono più prossimi alla vita fisica dell'individuo e alla civile e responsabile convivenza fra le persone: un servizio essenziale al quale tutti devono poter accedere, secondo quanto dispone l'art. 32 della Costituzione, a tenore del quale la Repubblica, rimuovendo ogni ostacolo di ordine economico, "garantisce cure gratuite agli indigenti". Quasi superfluo osservare che, in questo ambito, l'accento non cade sulla gratuità – come peraltro aveva mostrato di credere la "politica" quando, in tempi di vacche grasse, la sanità era gratuita per tutti – ma piuttosto sull'effettività del diritto, che presuppone un'organizzazione adatta, cioè modellata sulle capacità (in ragione delle quali si giustificano anche in termini di solidarietà, meccanismi di accesso al servizio differenziati, quali ticket e voucher e un "tracciamento" mediante la tessera sanitaria) e sulle specifiche esigenze (dalla prestazione sanitaria alla salubrità dell'ambiente, dalla prevenzione alla cura) degli individui, non ultime, come da tempo riconosciuto dal giudice delle leggi, quelle relative alla "salute psichica la cui tutela deve essere di grado pari a quello della salute fisica"³⁴.

³⁴ Corte cost., n. 167/1999.

Oggi, siamo a un nuovo tornante: forse nessuno, prima della drammatica esperienza della pandemia da SARS-CoV-2, aveva davvero “realizzato” la sofferenza dell’anima chiusa in un orizzonte ristretto, mancante di paesaggio e bellezza ... poi, la deprivazione da ricoverati e/o confinati in casa ha dimostrato, oltre ogni ragionevole dubbio, l’“emergenza” di quella dimensione spirituale (e delle connesse aspirazioni) di cui tutti hanno avvertito e avvertono la struggente nostalgia.

Questi bisogni – nuovi solo quanto alla loro consapevole emersione ma antichi, anzi eterni, per il loro essere consustanziali all’essere umano – possono dunque oggi pretendere di assumere un’adeguata veste giuridica.

Naturalmente, la comparsa sulla scena del diritto, di nuove pretese da promuovere e tutelare non è mai priva di conseguenze sugli equilibri consolidati: ci sarà sempre chi opporrà difficoltà di ordine teorico (i diritti non possono crescere all’infinito; ogni nuovo diritto entra nel bilanciamento con gli altri e altera l’assetto complessivo; la moltiplicazione delle norme che definiscono i diritti aumenta i rischi di violazione delle stesse³⁵, etc.) e/o pratico (maggiore è il numero dei diritti, più aumenta il contenzioso giurisdizionale; i diritti costano e, in particolare, costano i diritti a prestazione), rispetto alle quali si deve osservare, innanzitutto, che se ci sono pretese che trovano facilmente la via del diritto soggettivo, per altre la strada è, per così dire, più in salita, specie quando la loro garanzia richiede organizzazione, attività e risorse dedicate.

Dal punto di vista costituzionale, questa però non è una buona ragione per sottovalutarle o negarle; al contrario, è proprio la carta costituzionale, come si è visto, a fornire tutti gli elementi per la costruzione di nuove posizioni giuridiche o per una diversa rappresentazione di situazioni preesistenti. Non solo. Se è vero, infatti, che la pluralità dei diritti costituisce un problema all’interno di una concezione assolutistica e conflittuale degli stessi, nell’ambiente prefigurato dalla Costituzione, ispirato al pluralismo e alla solidarietà e segnato dalla progressiva trasformazione del tessuto statale da rivestimento di potere in trama di diritti, questi ultimi hanno bisogno “proprio della loro pluralità, e vogliono che questa si mantenga ed anzi si sviluppi giacché essi debbono esistere insieme e, almeno sino ad un certo punto, non possono negarsi a vicenda. Questa è la base dell’ordine sociale fondato appunto sui diritti delle persone”³⁶.

Né vale, di per sé, osservare che i diritti – specie se si prevedono prestazioni e servizi – costano: un argomento che prova troppo, dal momento che tutti i diritti, ivi compresi quelli tradizionali di libertà, sono “costosi – basti pensare agli apparati della polizia e della magistratura preposti a garantirli – e, come tali, tutti sono soggetti ai limiti e ai condizionamenti che derivano dalla scarsità delle risorse istituzionali, finanziarie, sociali³⁷. Di più, come osservato, “Le risorse di bilancio disponibili, in effetti, non sono veramente un *dato*, bensì una variabile *indipendente*. Per essere più precisi: il *totale* delle risorse economiche disponibili per un concreto sistema sociale è rappresentato, ovviamente, da una quantità definita e non illimitata, ma non è affatto un dato la *distribuzione* di quel totale. Nondimeno, nei sistemi costituzionali

³⁵ G. PALOMBELLA, *The abuse of rights and the rule of law*, in A. SAJO (ed), *Abuse: the Dark Side of Fundamental Rights*, Utrecht, Eleven International Publishing, 2006, p. 5 ss.

³⁶ Così, G. BERTI, *Manuale di interpretazione*, cit., 506.

³⁷ S. HOLMES, C. SUNSTEIN, *The Cost of Rights*, New York, WW Norton & Co., 1999.

avanzati (dei Paesi economicamente progrediti), queste risorse sono così elevate che il problema sta assai meno nel loro totale che non – appunto – nella loro distribuzione tra i vari impieghi³⁸.

Tutto questo per dire che sono le istituzioni - e non viceversa - a doversi adattare alla pluralità dei diritti e alla razionalizzazione di questa pluralità, per accompagnare il cambiamento delle esigenze, degli obiettivi e delle occasioni di contrapposizione e di confronto... insomma, istituzioni (e organizzazioni) per le persone e non persone per le istituzioni (e organizzazioni).

La dinamica sociale e quella istituzionale, in un ordinamento costituzionale fondato sulla (dignità della) persona, devono camminare di pari passo e non c'è altra via, affinché questo accada, al di fuori di quella del tessere e ritessere continuamente il filo dei procedimenti – legislativi, amministrativi e giurisdizionali – nel corso dei quali le diverse pretese possano confrontarsi e trovare una composizione.

Oggi – ed è quasi un paradosso, dopo la crisi sanitaria ed economica innescata dalla pandemia da SARS-CoV-2 - siamo più consapevoli dello stretto legame fra protezione individuale e responsabilità nei confronti degli altri, specie dei più fragili e ci appare evidente l'importanza, oltre che di quella fisica, della dimensione psichica e spirituale della vita ma è chiaro che una comunità che riconosca il valore determinante della bellezza – una società del benessere – deve potersi riflettere in un'organizzazione che sia in grado di riconoscere e dare forma e sostanza giuridica ai corrispondenti bisogni delle persone³⁹.

Il necessario collegamento dell'organizzazione con la società, anzi la sua derivazione da questa sul filo della conoscenza dei bisogni da soddisfare può trovare, come accennato, un utile riferimento nel sistema preposto alla tutela della salute fisica dei cittadini.

Facendo tesoro anche delle criticità e degli errori che l'hanno contrassegnata, da quell'esperienza si ricava l'irreversibile superamento dell'approccio lineare e la necessità di una prospettiva sistemica, che suggerisce la costruzione di un modello di tutele e di servizi coordinati e adeguati alle peculiarità dei singoli oggetti meritevoli (un cratere etrusco è cosa diversa da una foresta e dal canto a tenore) ma anche alle specifiche esigenze di tutti i soggetti che hanno diritto alla fruizione del bello, quali che siano le proprie condizioni economiche e sociali.

Il *quid pluris* dell'intuizione sistemica è quello di cogliere, andando oltre l'eterogeneità e le specificità delle normative di settore, la relazione fra i diversi interessi e il contesto, l'esigenza cioè dell'equilibrio fra protezione delle cose e sfruttamento delle stesse, fra conservazione e fruizione, fra tutela e valorizzazione: una sorta di (meta)interesse, proprio dell'intera

³⁸ Così, M. LUCIANI, *I livelli essenziali delle prestazioni in materia sanitaria tra stato e regioni*, in E. CATELANI, G. CERRINA FERONI, M. C. GRISOLIA (a cura di), *Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione. Modelli di organizzazione sanitaria a confronto*, Torino, 2011, p. 14.

³⁹ Non basta evidentemente il Codice dei beni culturali e del paesaggio, che pure ha certamente segnato un deciso passo avanti sul fronte della disciplina delle attività e degli strumenti di gestione del patrimonio. Per una rapida rassegna dei problemi aperti e degli interventi necessari nel campo della tutela e della valorizzazione del patrimonio culturale, v. M. CAMMELLI, *Il diritto del patrimonio culturale: una introduzione*, in C. BARBATI, M. CAMMELLI, L. CASINI, G. PIPERATA, G. SCIULLO, *Il diritto dei beni culturali*, Bologna, 2020.

collettività, che la identifica come una comunità radicata nel passato – nella storia, nell’economia, nella cultura – per proiettarla nel futuro.

Se, infatti, il perseguimento esclusivo di un dato interesse può portare alla contaminazione e financo alla distruzione dell’insieme, l’assunzione di un punto di vista superiore - sistemico, appunto - mira a individuare una sintesi, capace di supportare sia la funzione di polizia che quella di impulso e direzione dello sviluppo, conferendole il pregio - tanto più essenziale in tempi in cui le potenzialità distruttive delle attività umane sembrano prevalere su quelle costruttive - di consentire la più ampia possibilità di intervento pubblico.

In effetti, ciascuna legge avente ad oggetto le singole specie di interessi, cui si è accennato (beni culturali, ambiente, paesaggio, attività culturali, turismo e spettacolo, etc.), ricostruisce a suo modo organizzazione, procedimenti, criteri di composizione di interessi e di misure adottabili (in una parola: disciplina), dando vita a ordini normativi separati, senza tener conto dell’elemento che, dal nostro punto di vista, tutte le accomuna, ovvero l’interesse oggettivo, riferibile a qualsiasi manifestazione di “valore culturale” (reale o immateriale), come espressione della fondamentale esigenza di equilibrio fra la protezione dei diversi beni, valorizzazione e fruizione diffusa degli stessi.

Oggi è allora il tempo, anche in questo settore, di un Sistema Nazionale, che sia in grado di abbracciare la molteplicità degli interessi e delle relazioni fra gli stessi ma anche di coordinare, a *parte subiecti*, i necessari interventi, anche al fine di rendere effettivo il diritto “universale” al godimento di quel bene che abbiamo scoperto essere altrettanto vitale dell’aria pulita, dell’acqua, dell’energia, della salute: la Bellezza⁴⁰.

⁴⁰ *Amplius*, M.A. CABIDDU, *Bellezza. Per un sistema nazionale*, Napoli, 2021.